



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio III Ambito Territoriale di Crotona

Via Nazioni Unite, n. 85 88900 Crotona

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 2830 del 22.08.2014 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e successive integrazioni relative all'inserimento con riserva di ricorrenti destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli o al depenamento di ricorrenti destinatari di sentenza di cancellazione;

VISTO il ricorso n. 9538/2016 proposto, tra gli altri, dai sotto citati ricorrenti ed esitato nel Decreto n. 6043/2016 in cui il TAR Lazio (Sezione Terza Bis) accoglieva l'istanza di tutela cautelare dei ricorrenti disponendone l'inserimento con riserva nelle GAE, fermo l'effetto risolutivo connesso ad eventuale soccombenza nel merito;

VISTO il D.M. n. 495 del 22.06.2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/17 – operazioni di carattere annuale;

VISTO l'Avviso di quest'Ufficio del 27.08.2016 con il quale venivano pubblicate le graduatorie ad esaurimento di tutti gli ordini di scuola;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4648 del 29.11.2016 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2016/2017 – in cui le ricorrenti figuravano inserite con riserva;

VISTO il D.M. n. 400 del 12.06.2017 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/17 – operazioni di carattere annuale;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4066 del 1.08.2017 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2017/2018;

VISTO il D.M. n. 506 del 19.06.2018 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente – operazioni di carattere annuale;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3975 del 02.08.2018 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2018/2019;

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 3056 dell'01.08.2019 e n. 3608 del 19.09.2019 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTO il D.M. 60 del 10 marzo 2022 - Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1853 del 28.06.2022 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2022/2025;

VISTA la nota MIUR AOODGPER n. 47743 del 29.10.2018 relativa agli adempimenti degli Uffici in ordine agli esiti del contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e finalizzato all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;

Ambito Territoriale di Crotona

Via Nazioni Unite n. 85, 88900 - CROTONE - Tel. 0962 - 968847

Pec: uspkr@postacert.istruzione.it; Peo: usp.kr@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio III Ambito Territoriale di Crotone

Via Nazioni Unite, n. 85 88900 Crotone

VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge n 159/2019, con particolare riferimento all'art. 1 quinquies, nel quale sono state apportate modifiche al comma 1 e al comma 1 bis dell'art.4 del Decreto Legge 12 luglio 2018, n 87, così come convertito con la Legge n 96/2018;

VISTA la nota dell'U.S.R. per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I - Settore III – prot. n. 3122 del 06.03.2020 avente ad oggetto “Diplomati magistrali – applicazione della L. n. 159/2019 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 87/2018 in materia di contenzioso concernente il personale docente e la copertura dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria” in cui, relativamente ai diplomati magistrale assunti con contratto a tempo determinato, si precisa che *“in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’Amministrazione, gli Uffici degli Ambiti Territoriali provvederanno a disporre i relativi depernamenti dalle GAE di propria competenza, previo annullamento dei decreti di inserimento al tempo adottati in esecuzione di provvedimenti cautelari ...”* e, relativamente ai diplomati magistrale assunti con contratto a tempo indeterminato, si specifica che *“in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’Amministrazione, gli Uffici degli Ambiti Territoriali disporranno l’annullamento della proposta di nomina a tempo indeterminato di coloro i quali sono stati assunti da graduatorie ad esaurimento con contratto a tempo indeterminato”*;

VISTO in particolare il comma 1-bis della Legge n 96/2018, come modificato dall'art. 1 quinquies della Legge n. 159/2019, in cui si stabilisce che, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, il MIUR provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

VISTA la nota MI n. 709 del 20/05/2020 che fornisce indicazioni sull’applicazione della decadenza dei contratti a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze;

VISTA la Sentenza n. 12460/2023 – R.G. 9538/2016 in cui il **TAR del Lazio (Sez. Terza Stralcio)** *“definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara improcedibili e in parte li rigetta”*;

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo né la comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge 241/90;

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, la cancellazione dalle rispettive GAE determina la conseguente revoca dei contratti T.I. e/o T.D. eventualmente già stipulati con clausola rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva del giudizio definitivo;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza n.12460/2023 REG. PROV. COLL. – n.9538/2016 REG. RIC. del TAR del LAZIO – Sez. Terza Stralcio – e in applicazione dell’art. 1 quinquies della legge n. 159 del 20 dicembre 2019:

2

Ambito Territoriale di Crotone

Via Nazioni Unite n. 85, 88900 - CROTONE - Tel. 0962 - 968847

Pec: uspkr@postacert.istruzione.it; Peo : usp.kr@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio III Ambito Territoriale di Crotona

Via Nazioni Unite, n. 85 88900 Crotona

art.1) i ricorrenti inclusi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente atto, inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, pubblicate sul sito internet di quest'ufficio in data 28.06.2022 – prot. n. 1853 - sono depennati dalle GAE della Scuola dell'Infanzia e/o della Scuola Primaria – e relativi elenchi – pertanto, i contratti di lavoro a t. determinato e/o a t. indeterminato stipulati con le istituzioni scolastiche per l'a.s. in corso, subiranno le variazioni indicate nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, presso cui i destinatari del presente provvedimento prestano servizio con contratto a tempo indeterminato, provvederanno con proprio atto alla pronta risoluzione del relativo contratto in essere, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. Sono fatti salvi gli eventuali contratti a tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatoria di merito. I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare il presente provvedimento ai docenti in servizio presso le Istituzioni Scolastiche di propria competenza.

art. 2) Per effetto di quanto disposto al precedente art. 1), sono annullati i provvedimenti prot. n. 4648 del 29.11.2016, n. 4066 del 01.08.2017, n. 3975 del 02.08.2018, n.3056 dell'01.08.2019 e n. 3608 del 19.09.2019 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento - e relativi elenchi - di Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia della provincia di Crotona nella parte in cui risulta l'inserimento con riserva dei predetti ricorrenti che, per effetto della suddetta Sentenza del TAR per il LAZIO – (Sezione Terza Bis) n. 12460/2023 REG. PROV. PRES. – n. 9538/2016 REG. RIC. - sono depennati dalle sopra citate graduatorie ad esaurimento di questa provincia.

art. 3) Resta salvo il diritto dei docenti ad essere iscritti nelle GPS e nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto.

art. 4) Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo on line di quest'Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
Luciano Greco

Referenti: Eleonora Buffon – Rosanna Ferraro